



**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

sezione CIVILE

Oggi **9 aprile 2024**, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;

il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal *Org\_I* e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;

i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

in particolare che sono presenti:

Per la parte ricorrente, compare l'avvocato SALZANO GUIDO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;

è presente la parte personalmente;

Per la parte resistente compare l'avvocato TOSI PAOLO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;

è presente *Controparte\_1*

L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;

I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).

Il Giudice

dott. DARIO BERNARDI



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1/2024** promossa da:

*Parte\_1* appresentato e difeso dall'avv. SALZANO GUIDO

**RICORRENTE**

*contro*

*Controparte\_2* appresentato e difeso dall'avv. TOSI PAOLO

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso *Parte\_1* domandava: “*Voglia il Tribunale di Ravenna accertare che il sig. *Parte\_1* non è obbligato a prestare il lavoro notturno in quanto avente a carico la moglie portatrice di handicap ai sensi della L. 5 febbraio*”

1992, n. 104 e, conseguentemente, condannare *Controparte\_2* ad adibire il Ricorrente unicamente a turni mattutini e pomeridiani. Con vittoria di spese di lite e risarcimento del danno nella misura che il Tribunale riterrà equa e di giustizia”.

*Controparte\_2* esisteva al ricorso.

La causa era immediatamente trattenuta in decisione non risultando necessari accertamenti istruttori.

Il ricorrente è sposato con soggetto in condizione di disabilità, non grave.

Egli richiede l'esonero dal lavoro notturno, ex art. 11, D.Lgs. n. 66/2003

Ai sensi dell'art. 11, 2° comma, D.Lgs. n. 66/2003: “Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: ... c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”.

Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tale facoltà è svincolata dalla gravità dell'handicap (Cass. n. 12649/2023).

In conclusione, il ricorrente ha diritto a non svolgere lavoro notturno.

La domanda risarcitoria si rivela, di contro, del tutto generica e non ha integrato gli ordinari requisiti allegativi e probatori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accerta il diritto del ricorrente a non svolgere lavoro notturno, condannando la datrice di lavoro a non adibire il ricorrente a turni notturni;
- 2) condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.

Ravenna, 9 aprile 2024

Il Giudice  
dott. Dario Bernardi